

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08997/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8997 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giovanni Luca Orlando, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Ammendola e Maria Laura Rita Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli via Francesco Caracciolo, n. 15;

***contro***

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Mattia De Crescenzo, non costituito in giudizio;

Silvia Tossini, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Michele Mercati n. 51

***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, in data 28.07.2025 e pubblicata sul sito della Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 31.07.2025 relativa al concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al IX corso concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 in parte qua richiama "la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l'elenco dei vincitori del concorso e dell'indicazione dell'amministrazione assegnata ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272";

- di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) il Decreto n. 132/2025 del 16.07.2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione con il quale è stata adottata la graduatoria dell'esame finale del IX corso concorso per il reclutamento di 294 Dirigenti nelle amministrazioni statali; ii) tutti i verbali della Commissione d'esame; iii) della nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025; iv) del Regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del corso-concorso approvato con decreto 126 del 09.07.2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell'Amministrazione; v) del decreto della Presidente della SNA del 19 giugno 2024, n. 113, con il quale è stato approvato il progetto didattico di massima del IX corso-concorso articolato in una fase di formazione generale e in una fase di formazione specialistica mai pubblicato dalla P.A. e, pertanto, di contenuti ignoti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ORLANDO GIOVANNI LUCA il 4/12/2025:

- del decreto direttoriale n. 1408 del 21.10.2025 del Ministero della Cultura, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione Servizio II, con il quale è disposta l'assunzione nei ruoli del personale dirigenziale del Dicastero, tra gli altri, del dott. Giovanni Luca Orlando, quale dirigente di seconda fascia;
- della graduatoria del 7 marzo 2025, decreto n. 40, mai pubblicata né depositata agli atti dall'Amministrazione, dei vincitori dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso-concorso, decreto richiamato nelle premesse dell'atto impugnato ma pubblicato dall'Amministrazione;
- di ogni altro di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi: i) la nota DFP 0062720 del 29.08.2025; ii) la nota DFP 0021679 del 20.03.2025 richiamate nel decreto n. 1408 del 21.10.2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di Silvia Tossini;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della richiesta avanzata dalla parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione dei motivi aggiunti per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.

proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- SNA, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti, nonché della presente ordinanza - il testo integrale dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il

ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate in motivazione.

Fissa per la discussione l'udienza del 23 marzo 2026.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Valerio Bello**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**